

# Il Parlamento

## | 1 | Il bicameralismo

Il Parlamento italiano è composto da *due Camere*: il *Senato della Repubblica* e la *Camera dei deputati*. Entrambe sono elette a suffragio universale e diretto, dotate degli *stessi poteri* e, quindi, poste su un piano di completa parità: ciò si evince dall'art. 70 Cost. («*la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere*») e dall'art. 94 Cost. («*il Governo deve avere la fiducia delle due Camere*»).

Per eliminare eventuali contraddizioni proprie del sistema bicamerale sono state istituite delle Commissioni bicamerali composte da un *egual numero di deputati e senatori* in tutte quelle materie (*questioni regionali, procedimenti di accusa, vigilanza sulla Rai-tv, controllo sugli interventi economici straordinari, antimafia* etc.) ove si ritiene politicamente più corretto l'*univoco* esercizio del potere parlamentare (MANZELLA).

Con la scelta a favore del bicameralismo perfetto, il Costituente ha definito una struttura parlamentare che diverge significativamente dal prevalente indirizzo del costituzionalismo attuale, nel cui ambito le Camere si distinguono, invece, per i differenti poteri loro attribuiti e per la differente composizione di ciascuna.

### Differenziazione fra le due Camere

Nell'ordinamento italiano, le due Camere si differenziano per:

- un diverso elettorato attivo: sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla *Camera dei deputati* coloro che hanno compiuto la maggiore età (attualmente 18 anni); al *Senato*, invece, gli elettori devono aver compiuto i 25 anni. Le Camere, dunque, si distinguono per una *diversa estensione elettorale*;
- un diverso elettorato passivo: possono essere eletti deputati solo coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti senatori solo coloro che hanno compiuto i 40 anni; le Camere, pertanto, si differenziano per una *diversa estensione dei requisiti di eleggibilità*;
- il numero dei componenti: i *deputati* sono 630, i *senatori* sono, invece, la metà: 315 (a cui vanno aggiunti quelli non elettivi). Si noti che l'*elevato numero di parlamentari* costituisce una eccezione del nostro Paese rispetto agli altri ordinamenti rappresentando un fattore paralizzante che crea una «*elefantiasi istituzionale*»: viceversa, Camere di piccole dimensioni, come il *Bundesrat* tedesco composto dai soli 69 membri, risulta più efficiente e politicamente più forte;
- la presenza di membri non elettivi al Senato: in tale Assemblea esistono due categorie (assai ridotte numericamente) di membri non elettivi: i *senatori a vita di nomina presidenziale* e quelli *a vita di diritto* che sono coloro che hanno rivestito la carica di Presidente della Repubblica alla fine del loro mandato.

I *senatori a vita di nomina presidenziale* sono, invece, scelti tra «*i cittadini che abbiano illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario*» (art. 59, comma 2, Cost.).

### Risoluzione dei conflitti fra le Camere

La Costituzione italiana non contiene alcuna norma sulla procedura per risolvere eventuali conflitti fra le Camere. Quando in passato tali conflitti si sono verificati, si è fatto ricorso a diversi espedienti per dirimerli: ad esempio con la *mediazione del Presidente della Repubblica*, attraverso consultazioni con i rappresentanti dei gruppi politici di maggioranza o ricorrendo a *consultazioni fra i Presidenti delle due Camere*.